

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

Atto n. 15 del 26 marzo 2020

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

Area: *Assistenza e Indennità di maternità*

OGGETTO: misure straordinarie a sostegno della categoria - emergenza sanitaria da COVID-19.

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATA la situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 riguardante l'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'Enpaf che demanda al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, la facoltà di adottare delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione;

TENUTO CONTO che il Regolamento di assistenza contempla all'art.10 l'erogazione di prestazioni in caso di morte e all'art. 13 l'erogazione di prestazioni in presenza di situazioni di grave difficoltà economica;

VISTO l'art. 23, comma 3 del Regolamento di assistenza dell'Enpaf che prevede che il Consiglio di amministrazione possa deliberare a carico della Sezione assistenza iniziative particolari a favore di gruppi di iscritti individuati dal Consiglio medesimo che, per la loro particolare condizione lavorativa, necessitano di interventi assistenziali;

RITENUTO di applicare, in via analogica, la previsione contenuta nell'art. 12 del Regolamento di assistenza in materia di calamità naturali che stabilisce la possibilità di adottare iniziative in deroga allo stato di bisogno economico degli iscritti e dei pensionati;

RITENUTO necessario intervenire con misure straordinarie e urgenti a sostegno della categoria in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento di assistenza agli artt. 10 e 13 e alle relative delibere consiliari di attuazione;

CONSIDERATO opportuno destinare all'iniziativa assistenziale un primo stanziamento pari a 500.000,00 euro a valere sul Fondo calamità naturali dell'Ente;

DISPONE

l'erogazione, in deroga al requisito del bisogno economico, di un contributo una tantum al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) decesso del farmacista iscritto vittima del COVID-19 contratto nello svolgimento dell'attività professionale presso la farmacia, la parafarmacia, la struttura ospedaliera o l'istituto privato di ricovero e cura;
- b) ricovero del farmacista iscritto presso struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID-19 contratto nello svolgimento dell'attività professionale presso la farmacia, la parafarmacia, la struttura ospedaliera o l'istituto privato di ricovero e cura;
- c) chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia in conseguenza del contagio da COVID-19 in capo a tutti gli operatori.

Si rinvia alla determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf per la ratifica del presente provvedimento e per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo una tantum, nonché per l'approvazione della relativa modulistica e la fissazione di eventuali termini di decadenza.

II PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

